



**ASSOCIAZIONE
FRANCO BRICOLA**

Polizia e uso della forza tra diritto, criminologia, sociologia

L'iniziativa ha lo scopo di avviare, anche in Italia, una riflessione sul tema delle polizie, con particolare riferimento all'uso (e abuso) della forza, ai meccanismi di responsabilizzazione e alle prospettive di riforma che si stanno discutendo a livello internazionale. L'omicidio di George Floyd a Minneapolis (maggio 2020) ha rappresentato un evento catalizzatore di forti e prolungate proteste, dalle quali sono scaturite riflessioni e critiche sociocriminologiche sulle modalità di intervento della polizia in contesti, per così dire, problematici. L'esperienza italiana fornisce a sua volta una casistica ricca di episodi. Le violenze e gli abusi verificatisi durante il G8 di Genova (luglio 2001), i casi Aldrovandi (settembre 2005), Cucchi (ottobre 2009), Magherini (marzo 2014), Uva (giugno 2008), i fatti della caserma Levante (Piacenza, ottobre 2018giugno 2020), a cui si aggiungono le violenze esercitate nei confronti di detenuti durante la crisi pandemica in molte carceri italiane fra marzo e aprile 2020 segnalano quanto le pratiche violente siano diffuse in vari contesti e quanto sia importante avviare un dibattito pubblico sulla questione.

I giuristi italiani sono finora rimasti al margine di una discussione che ha visto assai più impegnati gli studiosi di scienze sociali. Ciò dipende forse da una scarsa attenzione – nella nostra tradizione accademica – per il diritto di polizia, negletto tanto dai penalisti quanto dagli amministrativisti.

Riteniamo invece, in coerenza con gli scopi ispiratori della nostra associazione, che una riflessione su questo tema vada iniziata, prendendo spunto da alcune recenti pubblicazioni sul tema. Come scrive Roberto Cornelli nel suo ultimo libro e come da tempo gli studiosi avvertono, la questione degli abusi polizieschi non è questione di "mele marce". È piuttosto il risultato di dinamiche e meccanismi (normativi e culturali) che hanno prodotto, a diversi livelli, una condizione di

impunità e legittimazione spesso incompatibili con i postulati di ordinamenti costituzionali che alla dignità umana improntano il rapporto fra individuo e autorità. Si tratta di una riflessione – quella che si vuol proporre – necessariamente interdisciplinare, poiché per comprendere i nodi teorici dell'agire di polizia è necessario analizzare non solo gli aspetti giuridici e istituzionali, ma le culture professionali e istituzionali, le prassi e i contesti sociali in cui gli abusi di polizia si manifestano, le culture istituzionali approfondite dagli studiosi delle istituzioni e dei comportamenti "istituzionali".

In ambito sociologico e criminologico, come si diceva, esiste una ricca letteratura, soprattutto straniera, che si interroga sui meccanismi e le dinamiche che caratterizzano l'uso sproporzionato della forza da parte delle polizie. In questo ambito di studi, si spazia dall'analisi delle forme di discrezionalità a quella delle pratiche violente mettendo in evidenza le dinamiche sociali più generali che condizionano l'operato delle polizie e quelle specifiche professionali. La ricerca in questo campo ha anche documentato ampiamente come pratiche di abuso siano intrinseche all'agire di polizia, e non il risultato di singole deviazioni individuali. Sono riflessioni che hanno generato domande importanti, relative ai meccanismi di reclutamento e formazione, al sedimentarsi di specifiche culture professionali, alla legittimazione istituzionale e sociale di certe pratiche. In ultima istanza, questa prospettiva si interroga sulle polizie come specchio della società e sull'uso sproporzionato della forza come possibile indicatore di una fragilità dello Stato di diritto. In una prospettiva comparata, gli studi socio-criminologici evidenziano poi come, a partire da alcuni tratti comuni, l'abuso della forza si caratterizzi in ogni specifico contesto in relazione alla storia, alla cultura nazionale, agli aspetti giuridici specifici. Non è quindi un caso che la violenza di polizia più visibile nel contesto americano sia legata alla questione razziale, mentre nei paesi del Sud dell'Europa è legata (soprattutto) alla gestione autoritaria dell'ordine pubblico. La ricerca dimostra anche come certe pratiche e culture siano difficilmente modificabili attraverso riforme, spesso solo di facciata (si pensi alle timide sperimentazioni di modelli di "polizia di prossimità") e come alcuni importanti cambiamenti avvenuti nella composizione dei corpi di polizia (per esempio, maggiore presenza femminile e di appartenenti a minoranze etniche) non siano in genere stati in grado di scalfire in maniera significativa un assetto consolidato.

I fatti americani recenti hanno poi risvegliato una riflessione a livello internazionale sulla possibilità di una riforma delle forze di polizia che possa soddisfare le esigenze di protezione sociale senza minare i diritti individuali e collettivi, aprendo così un dibattito nuovo, in cui ci si spinge anche ad

immaginare una società in cui la polizia sia un'istituzione completamente diversa da come lo conosciamo oggi.

Le possibilità di riforma inerenti al profilo istituzionale e formativo delle forze dell'ordine non esauriscono la dimensione giuridica della questione. La conflittualità che coinvolge l'individuo e gli esponenti delle forze di polizia investe profili giuridici che richiedono un esame dello stato attuale di determinati istituti, tanto processuali quanto sostanziali, poiché ogni manifestazione concreta dei singoli episodi reca delle specificità innegabili: le norme comuni, calate in simili contesti, sembrano assumere significati particolari e innescare dinamiche affatto inconsuete. Si tratta, poi, di un tema assai sensibile alla dimensione internazionale, poiché molte convenzioni, ratificate dalla Repubblica Italiana, pongono importanti vincoli all'espressione della forza fisica dello Stato.

Sul versante processuale i temi che affiorano all'attenzione riguardano principalmente gli ostacoli frapposti all'accertamento di responsabilità della polizia nell'uso della forza.

È interessante approfondire questa tematica in prospettiva storica, prendendo le mosse dall'art. 16 c.p.p. 1930 che prevedeva l'autorizzazione a procedere per reati commessi con l'uso delle armi (dichiarato illegittimo da Corte cost. 94/1963); una speciale procedura di archiviazione era poi prevista, nell'occorrenza di quegli stessi reati, dagli artt. 27-32 della l. 152/1975 (c.d. legge Reale). Oggi non esistono particolari "schermi di protezione" per gli operatori di polizia accusati di abusi nell'uso della forza: tuttavia, l'accertamento dei fatti denunciati resta spesso problematico, anche in considerazione della circostanza che le "versioni ufficiali" fornite dalla polizia tendono a minimizzare, se non addirittura a escludere qualsivoglia responsabilità. Prova ne sia che i casi in cui tale responsabilità viene provata dipendono pressoché sempre da fotogrammi o filmati eseguiti "per sbaglio" o, comunque, all'insaputa di chi ha operato la violenza. In assenza di simili (casuali) prove documentali, la strada per accertare la responsabilità della polizia è davvero impervia e, come dimostra il caso Cucchi, è essenzialmente affidata alla propensione di qualche soggetto interno alla polizia stessa di sbrecciare il muro d'omertà.

Del resto, gli assetti stessi del codice e delle prassi che vi si innestano appaiono inadeguati ad assicurare un procedimento del tutto scevro da profili di sospetto, che possono legittimamente alimentare l'urgenza di riflessioni lucide.

A cominciare dalla situazione di fatto che si rivela statisticamente più frequente, è necessario riflettere attentamente sui presupposti dell'arresto in flagranza o del fermo, che costituiscono spesso gli atti sui quali si innesta l'uso della forza. Soprattutto, si rivela cruciale il canone di proporzionalità, così come

costituzionalizzato e poi codificato, per individuare la cornice di legittimità dell'uso della forza nell'esecuzione di tali atti restrittivi della libertà.

Il fatto stesso che le indagini non soggiacciono ad alcuna regola speciale in questa materia implica che la polizia giudiziaria affidataria delle indagini sia quella incardinata nel medesimo territorio in cui si è verificato il fatto, e che sia possibile, e talvolta accade, che le indagini siano affidate persino al medesimo Corpo al quale appartengono gli indagati. Manca, come è stato rilevato, un meccanismo di rotazione analogo a quello dell'art. 11 c.p.p. per il caso in cui i magistrati siano coinvolti nel processo.

Se si valutano le prassi maturate nel contesto dell'applicazione del codice la situazione pare aggravarsi, rischiando di compromettere la stessa genuinità della prova. Se appare in via generale patologico che i tecnici appartenenti ai Corpi di polizia – specificamente a raggruppamenti specializzati (RIS, Gabinetto polizia scientifica, Polizia delle Telecomunicazioni, Nas, etc.), o anche solo particolarmente esperti in certe materie – possano essere nominati consulenti del pubblico ministero nel contesto di accertamenti poi acquisiti al dibattimento, o persino periti, nei processi che vedono indagati esponenti della forze dell'ordine si capisce quanto sia seriamente a rischio la bontà della acquisizione della prova e la sua valutazione.

Nasce l'esigenza di regolare specificamente questo tipo di indagini se si pensa agli accessi al *locus commissi delicti* nel contesto del primo sopralluogo, al primo contatto con la prova informatica "atipica" (o meglio ritenuta tale dalla giurisprudenza) passibile di essere alterata solo con la semplice selezione dei file da acquisire dai *devices* sequestrati (si pensi solo alla prassi dello *screenshot* dei messaggi senza acquisizione e copia-clone dello *smartphone*), al primo contatto con le conversazioni intercettate, nel contesto di una disciplina in cui le parti private mai e poi mai potranno venire a contatto con l'intera mole dei dialoghi captati. Da questi rilievi, sorge la necessità di una riflessione attenta del processualista.

Non meno problematica la dimensione penalistica dei fatti commessi dagli esponenti delle forze di polizia.

Trattandosi dell'autorità che tendenzialmente agisce nell'esercizio delle sue funzioni, molte cause di giustificazione possono essere astrattamente coinvolte: l'uso legittimo delle armi, scriminante esclusivamente dedicata a tali fattispecie; lo stato di necessità (che, in scenari apparentemente distopici e tuttavia talvolta reali, può incrociare persino i fatti di tortura), l'adempimento del dovere.

In generale, occorre una riflessione che contribuisca a definire i confini della “forza di polizia giustificata”, concentrandosi sulle singole cause di giustificazione, ma che non rinunci ad affrontare la struttura della scriminante quale categoria generale, soprattutto quando nella singola disposizione manchi la previsione della proporzionalità (artt. 51, 53 c.p.p.).

Il tema della interazione tra individuo e autorità assume un rilievo imponente nelle varie dinamiche in cui la forza del braccio armato dello Stato incontra i diritti del singolo individuo: gli arresti, il contenimento di eventuali resistenze all’atto del pubblico ufficiale, l’assicurazione della sicurezza degli istituti carcerari, la gestione della folla in manifestazioni pubbliche, lo svolgimento di singoli atti dell’indagine preliminare che implicano metodi coercitivi.

La polizia interviene in numerosi, differenziati contesti ed è comprensibile che l’idea iniziale possa essere quella di una giustificazione di base all’uso di tale forza. Essa va però rintracciata, definita, confinata attraverso le categorie generali del diritto penale, partendo dall’analisi della giurisprudenza che è chiamata ad interpretare le fattispecie penali e quelle scriminanti nel contesto dei processi in questione.

Infine, è inevitabile sottoporre l’intera questione della forza di polizia, iniziando dalla formazione degli operatori e passando per la repressione delle condotte illecite, alla prova dei vincoli internazionali. Essi hanno una rilevanza capitale, come rivela la giurisprudenza della Corte E.D.U., che spesso è chiamata ad occuparsi di casi che riguardano l’Italia. Allo stesso tempo, segnala l’imprescindibilità di estendere l’indagine oltre i confini domestici anche la recente introduzione del delitto di tortura, determinata, – non senza che intervenissero diverse resistenze – proprio dalla necessità di adeguarsi alle convenzioni sottoscritte dall’Italia in materia di tortura e di protezione dei diritti umani, ed in particolare la Convenzione ONU del 1984 contro la tortura, ratificata dall’Italia con la legge n. 498/1988. In generale, dalla dimensione internazionale, è necessario trarre quel minimo di tutela che immancabilmente deve caratterizzare il nostro ordinamento, quando si trovi a definire i limiti della forza di polizia e ad evitare o punire il loro superamento. L’obiettivo è quello di guardare anche oltre la giurisprudenza della CEDU, confrontandola con quella di altri organi di controllo ONU e regionali, per cercare di ricostruire l’esistenza di standard minimi imposti dal diritto internazionale consuetudinario e di diagnosticare il grado di compatibilità del nostro ordinamento con tali vincoli.

Il seminario rappresenta un’occasione per iniziare a riflettere su questi aspetti, spaziando dall’ambito giuridico a quello socio-criminologico e in un quadro comparato tra USA ed Europa, con l’obiettivo di avviare anche nel nostro paese

una discussione scientifica sul tema che non sia episodica e che contribuisca a una riflessione di importanza fondamentale per le nostre democrazie.